

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA LOCALE**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Competenze
- Articolo 3 - Responsabilità
- Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II - STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

- Articolo 5 - Ammissione nelle strutture cimiteriali
- Articolo 6 - Servizi Mortuari

TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA**CAPO I - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI**

- Articolo 7 - Feretri
- Articolo 7 bis - Autorizzazione al trasporto
- Articolo 7 ter - Rilascio nulla osta ingresso nel territorio comunale di persone decedute all'estero
- Articolo 7 quater - Rilascio passaporto mortuario e autorizzazione all'estradizione di cadaveri
- Articolo 8 - Trasporti funebri
- Articolo 8 bis - Trasporti a cura dei servizi funerari comunali
- Articolo 8 ter - Vigilanza e controllo

CAPO II - SEPOLTURE, CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO CENERI

- Articolo 8 quater - Riserva di competenza
- Articolo 8 quinquies - Reparti speciali
- Articolo 8 sexties - Titolarità del richiedente
- Articolo 9 - Inumazione
- Articolo 10 - Tumulazione
- Articolo 11 - Tumulazione provvisoria
- Articolo 12 - Creazione
- Articolo 12 bis - Dispersione ceneri
- Articolo 12 ter - Affidamento delle ceneri
- Articolo 12 quater - Definizione di congiunti e di convivente

CAPO III - OPERAZIONI CIMITERIALI

- Articolo 12 quinquies - Riserva di competenza
- Articolo 13 - Esumazioni
- Articolo 14 - Estumulazioni
- Articolo 15 - Operazioni di disseppellimento
- Articolo 15 bis - Rinvenimento valori nel corso di esumazioni, estumulazioni ed altri disseppellimenti

TITOLO IV - SEPOLTURE PRIVATE**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 16 - Sepolture private
- Articolo 17 - Tipologie e durata d'uso delle sepolture private

CAPO II - CONCESSIONI CIMITERIALI

- Articolo 18 - Concessioni cimiteriali e modalità di accesso
- Articolo 19 - Disciplina del diritto d'uso delle concessioni cimiteriali

Articolo 19 bis - Variazione della titolarità della concessione
Articolo 20 - Rinuncia a concessione cimiteriale
Articolo 21 - Decadenza della concessione cimiteriale
Articolo 22 - Revoca di concessione cimiteriale
Articolo 23 - Estinzione di concessione cimiteriale
Articolo 23 bis - Modalità di riassegnazione dei sepolcri perpetui

CAPO III - NORME TECNICHE

Articolo 24 - Progettazione e costruzione di sepolture private
Articolo 25 - Manutenzione di sepolture private

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 26 - Redazione Piano Regolatore Cimiteriale
Articolo 27 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento
Articolo 28 - Abrogato
Articolo 29 - Sanzioni
Articolo 30 - Abrogazione norme incompatibili

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27-7-1934 n. 1265 e successive modificazioni, DPR 10.9.1990 n. 285, Legge 30-03-2001 n. 130, DPR 15-07-2003 n. 254, D.Legisl. 31-03-1998 n. 112 e D.P.C.M. 26-05-2000, Legge Regione Emilia Romagna 27-07-2004 n. 19, Regolamento regionale 23-05-2006, n. 4 e relativa disciplina regionale di attuazione ed esecuzione, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e dagli altri organi comunali nel rispetto degli artt. 107 ss. del D. Legisl. n. 267/2000 e successive modificazioni e dell'art. 4 del D. Legisl. 30-03-2011 n. 165 e successive modificazioni.
2. I servizi di polizia mortuaria, compatibilmente con la natura delle funzioni esercitate, sono gestiti in una delle forme individuate dagli artt. 113 del D. legisl. n. 267/2000, 23 bis D.L. n. 112/2008, conv. con modificazioni dalla L. n. 133/2008 e relativo regolamento di attuazione, DPR n. 168/2010.
3. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ai sensi della normativa statale e regionale, il Comune ha facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.
4. Il Comune provvede a favorire l'accesso della popolazione alle informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funebre, cimiteriale, necroscopico e di polizia mortuaria, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito abbia rilevanza penale.
3. Il Comune, anche tramite soggetto gestore, assicura la custodia delle strutture cimiteriali, che sono beni demaniali e le relative aree sono soggette ad uso ordinario collettivo. L'obbligo di custodia va inteso strettamente connesso all'esercizio delle funzioni e attività di polizia mortuaria e del servizio pubblico cimiteriale; conseguentemente il dovere di custodia delle sepolture e delle tombe di famiglia grava esclusivamente sui singoli proprietari.
4. È fatto divieto a chiunque di fare offerte e contrattazioni attinenti alle attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie, nelle strutture comunali.
5. È vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici del Cimitero è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10.09.1990, l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione e quelle disponibili, oltre ad ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241;
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

TITOLO II -STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

Articolo 5 -Ammissione nelle strutture cimiteriali

1. Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, i resti mortali, i resti ossei, le ceneri di persone decedute nel territorio della città metropolitana di Bologna o che, ovunque decedute, avevano nell'area stessa, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti tumulati i cadaveri, i resti mortali, i resti ossei, le ceneri delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionari o titolari per riserva del diritto di seppellimento nel cimitero in sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono altresì ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'art. 3 del DPR n. 254/2003 nonché i prodotti del concepimento, secondo le indicazioni stabilite nell'art. 7 del DPR n. 285/1990.

Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri di persone che vi hanno diritto, salvo che avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune.
2. bis. Nel cimitero possono essere accolte per tumulazione, limitatamente alla effettiva disponibilità di manufatti, i cadaveri, i resti mortali, i resti ossei, le ceneri di residenti o deceduti in altro comune o all'estero.
3. L'ammissione di salme nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco, dall'Autorità Giudiziaria, dal Medico necroscopo ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto. E' inoltre consentita l'ammissione a richiesta dei familiari, nel rispetto della normativa regionale

vigente.

4. Nel deposito di osservazione e nell'obitorio è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari, salvo i casi previsti dalle norme di accesso.
5. Con apposita ordinanza del Sindaco sono regolamentati:
 - a) l'orario di apertura dei cimiteri e delle strutture necroscopiche cimiteriali;
 - b) la disciplina di ingresso a tali strutture;
 - c) ogni altra norma relativa a particolari divieti;
 - d) i riti funebri;
 - e) l'apposizione di epigrafi, monumenti, ornamenti anche floreali, cippi, lapidi, e copritomba.

Articolo 6 - Servizi Mortuari

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge, o specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- la deposizione dei resti ossei in ossario comune;
- il conferimento delle ceneri in ossario comune o in cinerario comune.

Qualora siano riferibili a defunto indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, sono gratuiti e posti in carico al Comune, i seguenti servizi:

- sepoltura in campo comune o, se richiesta, cremazione;
- l'operazione di esumazione ordinaria eseguita d'ufficio;

2bis. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dai Servizi Sociali del Comune. E' considerato indigente il defunto che in vita risultava in carico ai Servizi Sociali Territoriali con interventi economici ad integrazione del reddito. Sono considerati indigenti i familiari del defunto che presentato un Attestazione I.S.E.E. di valore inferiore alla soglia I.S.E.E. stabilita annualmente dalla Giunta comunale per accedere agli interventi economici ad integrazione del reddito.

2 ter. La situazione di disinteresse si qualifica con l'assenza, univoca e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura, entro:

- a) quattro giorni dal decesso nel caso di cadavere;
- b) quattro giorni dalla cremazione nel caso di cadavere o resto mortale o resto osseo;

2 quater. Per familiari del defunto, ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché delle altre disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, con estensione agli affini, fino al 6° grado.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe da stabilirsi dagli organi competenti. Tali tariffe sono da intendersi come tariffe massime applicabili da parte del soggetto gestore.

3 bis. I costi relativi ai tempi di permanenza delle salme depositate in Deposito Osservazione Salme (DOS) possono essere addebitati all'ente o al familiare che ne ha disposto o richiesto la permanenza, secondo tariffe determinate dal Comune, in base ai costi da sostenere e ai tempi di permanenza.

3 ter. Per le salme defunte al di fuori del Comune di Bologna e trasportate al DOS/Obitorio di Bologna, in mancanza di una specifica convenzione con il Comune di decesso, è applicata una tariffa per la copertura dei costi sostenuti per la gestione della struttura, di importo pari al diritto fisso per l'ingresso dei cadaveri in città, previsto dall'art. 8, comma 5 del presente regolamento. Tale tariffa non è dovuta nel caso di trasferimenti di salme su disposizione della Autorità Giudiziaria.

3 quater. Con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, le tariffe massime stabilite dal Comune sono adeguate in base all'indice dei prezzi di consumo IPCA, previsto dal Documento di Economia e Finanza (DEF), approvato dal Governo relativo all'anno di riferimento.

3 quinquies. I costi relativi ai tempi di permanenza delle ceneri depositate in Cimitero in attesa di successiva disposizione da parte dei familiari sono addebitati all'ente o al familiare che ne ha disposto o richiesto la permanenza, secondo tariffe determinate dal Comune, in base ai costi da sostenere e ai tempi di permanenza.

TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA CAPO I - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7 - Feretri

1. Nessun cadavere può essere sepolto, se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30, 75, 77 del DPR n. 285/90 e all'art. 10 L.R. 27-07-2004 n. 19 e relativa disciplina regionale di attuazione ed esecuzione.
2. Il cadavere è collocato nel feretro rivestito con abiti, o decentemente avvolta in lenzuola. Il cadavere destinato all'inumazione è rivestito con abiti o lenzuola di tessuto biodegradabile.
3. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale a ciò autorizzato.
4. I feretri destinati all'inumazione devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice, ecc.) e preferibilmente verniciato con prodotti ecologici; inoltre sul fondo dovrà essere inserito apposito strato di materiale assorbente biodegradabile contenente idonee sostanze antisettiche.
5. I feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 14, possono essere inumati, anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.
6. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui all'art. 30 del DPR n. 285/1990. Nel caso in cui la salma sia destinata all'inumazione, sempre che il trasporto avvenga nell'ambito del Comune in luogo non diverso dal Cimitero, a norma dell'art. 24 del DPR n. 285/90, non si applicano le disposizioni dell'art. 25 del decreto stesso.

Articolo 7 bis- Autorizzazione al trasporto

1. Il trasporto è consentito nei luoghi indicati nell'autorizzazione e nel rispetto degli orari ivi indicati. Per luoghi autorizzati, si intendono i luoghi di culto delle diverse confessioni religiose aperte al pubblico e per lo stretto tempo necessario alla cerimonia. Qualora si intenda sostare in luogo diverso da quelli sopra citati, occorre una specifica autorizzazione dal parte dell'AUSL di competenza.
2. L'autorizzazione al trasporto è corredata dal permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale di stato civile, nonché dal documento attestante l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto, a norma dell'art. 10, comma 8, L. R. n. 19/2004.
3. L'autorizzazione al trasporto di cadavere a bara aperta, nei casi previsti dalla delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 4693 del 29.05.2009, è rilasciata, a seguito di domanda degli interessati, sulla base della dichiarazione medica di avvenuta esecuzione tanatogramma.
4. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali, ceneri e resti ossei, sia nel territorio comunale che fuori di esso, è rilasciata dal Sindaco del Comune di partenza.

Articolo 7 ter - Rilascio nulla osta ingresso nel territorio comunale di persone decedute all'estero

1. Il nulla osta all'ingresso nel territorio comunale di persone decedute all'estero è rilasciato dal Comune, in base ai criteri di accoglimento nei cimiteri cittadini, all'autorità Consolare italiana all'estero, previa informazione al Ministero degli Esteri.

Articolo 7 quater - Rilascio passaporto mortuario e autorizzazione all'estradizione di cadaveri

1. Il rilascio del passaporto mortuario e dell'autorizzazione all'estradizione di deceduti nei Paesi diversi da quelli aderenti all'Accordo di Berlino, di cui rispettivamente agli artt. 27 e 29 del DPR n. 285/1990, compete al Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato, di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del DPR n. 285/1990, viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto del cadavere, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'art. 30 del medesimo decreto, come disposto dall'art. 10, comma 9, L.R. n. 19/2004 e successive integrazioni, qualora lo Stato di destinazione non rientri nella convenzione di Berlino.
2. La richiesta di autorizzazione all'estradizione di cui al comm. precedente è corredata da nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il defunto è diretto debitamente legalizzata.
3. La convenzione sopracitata non si applica al trasporto delle ceneri.

Articolo 7 quinquies - Trasporti di salma

1. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - alla sala del commiato;
 - alla casa funeraria;
 - alla camera mortuaria di una struttura sanitaria;
 - al Deposito Osservazione Salme/Obitorio;

Articolo 8 - Trasporti funebri

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. Costituisce inoltre trasporto di cadavere, a bara aperta, il trasferimento verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria - per essere ivi esposto, qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 Km all'interno della Regione Emilia-Romagna e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso.

1 bis. Il Sindaco disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti.

2. Per i trasporti destinati a comuni al di fuori del territorio regionale, si devono sottoporre a trattamento conservativo i cadaveri per cui è previsto un trasporto che ricada nelle seguenti fattispecie:

- a) trasporto effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi;
- b) trasporto, svolto negli altri mesi, ma con una percorrenza superiore ai 300 km.;
- c) trasporto avviene quando siano trascorse 48 ore dal decesso.

A norma dell'art. 10 della L. R. n. 19/2004, per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'art. 32 del DPR n. 285/1990.

3. Per ogni trasporto di cadavere eseguito nell'ambito del territorio comunale o proveniente da altro Comune o da altro Stato o diretto ad altro Comune o altro Stato,

è dovuto all'Amministrazione Comunale un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19 commi 2 e 3 del DPR 285/90, nella misura stabilita dal Comune. Detto diritto non è dovuto per i trasporti di cadaveri di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, per trasporti di cadavere a scopo di studio, per trasporti eseguiti da terzi di ceneri o resti mortali e per cadavere provenienti da altri Comuni, trasportati all'obitorio comunale su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e successivamente diretti ad altri Comuni o all'estero.

Non è parimenti dovuto per i cadaveri provenienti da fuori comune per cremazione negli impianti bolognesi quando le relative ceneri siano destinate alla sepoltura, dispersione o affido al di fuori del territorio comunale.

Tale diritto può essere riscosso anche per il tramite delle imprese che effettuano il trasporto e il relativo importo deve essere inserito nella documentazione contabile delle stesse, chiaramente identificabile da parte dell'utenza.

Nel caso in cui, per la sola celebrazione di esequie, sia richiesto il trasferimento fuori dal territorio del Comune di Bologna, di deceduti in città poi destinati ai cimiteri cittadini, i relativi transiti sono esenti dal pagamento del diritto fisso, solamente qualora sia la partenza da Bologna che l'arrivo al cimitero cittadino avvengano nel medesimo giorno. Si applica comunque il diritto previsto per i trasporti in città.

4. Trascorse 24 ore dal decesso e non oltre le 48 ore, ad esclusione dei defunti in custodia al DOS/Obitorio, dei decessi avvenuti in strutture ospedaliere e dei casi di accertata necessità autorizzati di volta dalla competente Autorità Sanitaria, si procede alla chiusura della cassa e nel caso di salma destinata all'inumazione, al trasporto al cimitero e successivo seppellimento.

4bis. L'organizzazione del funerale è una libera scelta dell'interessato; ogni azione messa in atto da chiunque per orientare o condizionare tale scelta è illegittima.

4ter. Il disbrigo delle pratiche per la fissazione del servizio funebre, presso gli uffici comunali, può essere svolto da uno dei congiunti, da persona convivente con il defunto, da persona informata del decesso o da impresa di onoranze funebri regolarmente incaricata.

4quater. Chiunque richieda un servizio funebre agisce in nome e per conto e con il preventivo consenso degli aventi titolo a disporre del defunto.

Articolo 8 bis - Trasporti a cura dei servizi funerari comunali

1. Sono effettuati a cura dei servizi funerari comunali, anche tramite soggetto gestore, i trasporti di:

a) salme e cadaveri destinati al DOS/Obitorio, nei casi individuati dagli artt. 12 e 13 del DPR n. 285/1990;

b) salme e cadaveri in custodia al DOS/Obitorio, su indicazioni dell'Autorità Giudiziaria o del Servizio di Medicina Legale dell'A.U.S.L., verso altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti e successivo ritorno al DOS/Obitorio;

c) resti mortali, ceneri e resti ossei traslati da un cimitero all'altro nell'ambito del territorio comunale. In tale caso, il trasferimento costituisce mero spostamento tecnico tra i cimiteri comunali e come tale non è sottoposto ad autorizzazione;

d) Abrogato.

Nei casi suddetti, ad eccezione della lett. b), il servizio può essere assoggettato a contribuzione a carico dei familiari o di chi richiede il trasporto.

2. Sono inoltre a carico del Comune ed effettuati dai medesimi servizi funerari, anche tramite soggetto gestore, i trasporti di cadaveri di persona indigente, o appartenente a famiglia indigente, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. In tali casi il trasporto viene eseguito senza servizi e trattamenti speciali, in modo da garantire comunque il decoro e il rispetto delle volontà del defunto. In tal caso il servizio comprende:

- servizio funebre (fornitura della cassa, trasporto del feretro dal luogo di decesso al

luogo di sepoltura nell'ambito dei cimiteri comunali);
- il disbrigo delle pratiche inerenti;

Per la definizione di persona indigente e di famiglia bisognosa si rinvia a quanto previsto al precedente art. 6

Articolo 8 ter - Vigilanza e controllo

1. Il Comune esercita funzioni di vigilanza e controllo sui servizi di trasporto funebre, effettuati nell'ambito del territorio comunale da imprese autorizzate a norma di legge, al fine di garantirne la regolarità e l'ordinato accesso ai cimiteri cittadini, avvalendosi dell'AUSL territorialmente competente, per i profili igienico-sanitari.
2. Qualora siano rilevate violazioni alla disciplina in materia di trasporto funebre, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente, il Sindaco può sospendere dalla possibilità di ulteriore esercizio del servizio di trasporto.
3. In caso di perduranti inadempienze, il Sindaco può disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dei trasporti pubblici in città.

CAPO II - SEPOLTURE, CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO CENERI

Art. 8 quater - Riserva di competenza

1. Le operazioni cimiteriali comprese nel presente capo sono effettuate in via esclusiva dal Comune, anche tramite il soggetto gestore.

Articolo 8 quinquies - Reparti speciali

1. Le parti anatomiche riconoscibili, i nati morti, i feti, i resti mortali nell'accezione di cui alla normativa vigente possono essere sepolti, su richiesta del familiare o dell'avente titolo, esclusivamente nel reparto del cimitero all'uopo destinato.
2. Previa stipulazione di convenzione con l'Amministrazione comunale, anche tramite il soggetto gestore, possono, altresì essere previsti reparti speciali destinati al seppellimento di appartenenti a comunità religiose diverse. Possono essere previsti inoltre reparti speciali in concessione:
 - a) alle comunità straniere che ne fanno domanda;
 - b) a favore di enti, senza scopo di lucro, per la sepoltura di defunti che in vita siano stati associati all'ente.

Articolo 8 sexties - Titolarità del richiedente

Chiunque richieda una sepoltura, cremazione, dispersione, affidamento ceneri agisce in nome e per conto e con il preventivo consenso degli aventi titolo a disporre del defunto. L'aggiornamento dei dati utili alla ricezione di eventuali comunicazioni da parte del Comune o del Soggetto Gestore sono da effettuarsi ai Servizi Cimiteriali a cura del richiedente.

Articolo 9 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le inumazioni di cadaveri, resti mortali, ceneri in campo comune di durata pari al turno ordinario di inumazione, come individuato nel Regolamento regionale n. 4/2006;
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore al turno ordinario di inumazione, come individuato nel Regolamento regionale n. 4/2006, effettuate in aree in concessione.

Articolo 10 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie che avvengono in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari

di aree.

2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal successivo Titolo IV del presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, della cassetta resti o dell'urna cineraria, ed alla sua chiusura come prevista dall'art. 76, commi 8 e 9 del DPR 285/90; tali dimensioni non dovranno essere inferiori a quanto stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76, 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del DPR 285/90 e, riguardo ai loculi areati, le prescrizioni contenute nell'art. 2 del 'Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione' n. 4 del 23 maggio 2006, emanato dalla Regione Emilia Romagna.

Articolo 11 - Tumulazione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo provvisorio previo pagamento del canone stabilito per la concessione del manufatto, parametrato all'effettiva durata temporale della tumulazione provvisoria.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno per costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato;
- d) in ogni altro caso in cui l'attesa della tumulazione definitiva superi il periodo massimo di sosta in Camera Mortuaria consentito, definito in 7 giorni dal momento dell'arrivo in cimitero.

3. La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Comune, anche tramite il soggetto gestore, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori purché tale periodo sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in mesi, con riferimento al periodo intercorso tra il giorno di stipula della concessione provvisoria al giorno in cui avvenga l'estumulazione del feretro; le frazioni di mese sono computate come un mese intero.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, anche tramite il soggetto gestore, previa diffida, provvede a inumare la salma in campo comune.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Articolo 12 - Cremazione

1. Abrogato.

2. I forni dei crematori operanti nell'ambito dei cimiteri cittadini sono costruiti in modo da poter porre nel crematorio l'intero feretro. I feretri composti da duplice cassa devono essere posti in forni muniti degli appositi impianti di abbattimento dei metalli presenti nei fumi.

La cremazione di cadavere è autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso in base alla normativa vigente.

2 bis. In mancanza di volontà del defunto, espresse in vita nelle forme di legge, la volontà deve essere manifestata dal coniuge. In assenza del coniuge la volontà deve essere manifestata dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e

seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado da tutti gli stessi, unitamente ai quali può esprimere la volontà anche il convivente.

3. Nel caso di cremazione postuma di cadavere, preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune ove si trova sepolto il cadavere stesso. La cremazione di resti mortali e di resti ossei è autorizzata dal Comune ove sono sepolti. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili e i prodotti del concepimento è autorizzata dalla AUSL del luogo ove è avvenuto l'evento.

E' possibile la cremazione dei resti mortali inumati da almeno dieci anni e tumulati da almeno venti anni, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3) dell'art 3 della legge n. 130/2001 e delle ulteriori disposizioni della Regione Emilia Romagna in materia o, in caso di loro irreperibilità, specifico avviso.

L'avviso dovrà essere affisso per lo stesso periodo agli ingressi ed all'albo cimiteriale di ogni cimitero.

3 bis. La cremazione dei resti mortali inumati da più di 10 anni o tumulati da almeno venti anni deve essere richiesta dal coniuge. In assenza del coniuge la richiesta deve essere presentata dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado da tutti gli stessi, unitamente ai quali può esprimere la volontà anche il convivente.

4. Compiuta la cremazione, le ceneri possono essere:

a) diligentemente raccolte in apposita urna funeraria sigillata, riportante all'esterno le anagrafiche del defunto e sistemate a richiesta in apposite cellette, mensole, nicchie o in altra sepoltura privata, anche già contenente altro cadavere o suoi resti mortali, purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;

b) collocate nel cinerario comune qualora la famiglia non abbia provveduto ad altra destinazione, ovvero disperse o affidate, su richiesta degli aventi titolo e previa autorizzazione comunale. In attesa della decisione degli aventi titolo sulla definitiva collocazione delle ceneri, è consentita la temporanea conservazione delle urne all'interno di apposita struttura cimiteriale, previo pagamento della tariffa.

Articolo 12 bis - Dispersione ceneri

1. La dispersione delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla Legge n. 130/2001, alla L.R n. 19/2004 e successive direttive, nel rispetto della volontà del defunto.

2. L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna autorizza la dispersione delle ceneri nell'ambito del territorio regionale nei seguenti casi:

a) deceduti nel territorio del Comune di Bologna;

b) deceduti fuori del territorio regionale purché residenti nel Comune di Bologna al momento del decesso;

c) ceneri di defunti già sepolti nei cimiteri comunali.

Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.

I luoghi individuabili per la dispersione delle ceneri sono:

- area cimiteriale appositamente individuata;
- area privata, aperta e con il consenso del proprietario, senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro;

- in natura, lontano da manufatti

- mare, lago, fiume, in tratti liberi da natanti e manufatti

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1, n. 8 del D.Lgs. 30-04-1992 n. 285 e successive modificazioni.

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione è corredata dagli atti comprovanti la volontà del defunto di essere disperso.

Tale volontà può risultare, oltre che nelle forme previste dalla legge, anche da

dichiarazione resa, di fronte a un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, dal coniuge, ove presente, unitamente ai congiunti di primo grado, che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di essere disperso, nonché il luogo della dispersione e la persona incaricata dalla stessa. Nel caso in cui non ci sia il coniuge, unitamente ai congiunti di 1° grado può esprimere la volontà anche il convivente. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri, senza indicare il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge, ove presente, unitamente ai congiunti di primo grado. Allo stesso modo è individuata la persona incaricata della dispersione qualora non fosse stata citata. Nel caso in cui non ci sia il coniuge, unitamente ai congiunti di 1° grado, tale luogo e persona incaricata della dispersione può essere indicato anche dal convivente.

Nel caso in cui manchino il coniuge e i parenti di primo grado la volontà del defunto può essere dimostrata, nelle forme previste dal comma precedente, dai parenti più prossimi individuati ai sensi dell'art. 74 e segg. del Codice Civile unitamente ai quali può esprimere la volontà anche il convivente.

4. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata da: coniuge, convivente, figli, altri familiari aventi diritto, esecutore testamentario, legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto, personale appositamente autorizzato dal Comune.

Articolo 12 ter - Affidamento delle ceneri

1. L'affidamento personale delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla Legge n. 130/2001, alla L.R. n. 19/2004 e successive direttive, nel rispetto della volontà del defunto.

L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna autorizza l'affidamento delle ceneri nell'ambito del territorio comunale.

Non è ammesso l'affidamento di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.

2. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli atti comprovanti la volontà del defunto di affidare le proprie ceneri.

Tale volontà può risultare, oltre che nelle forme previste dalla legge, anche da dichiarazione resa, di fronte a un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, dal coniuge, ove presente, unitamente ai congiunti di primo grado, che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di affidare le proprie ceneri, il nominativo dell'affidatario e il luogo della conservazione. Nel caso in cui non ci sia il coniuge, unitamente ai congiunti di 1° grado può esprimere la volontà anche il convivente.

Nel caso in cui manchino il coniuge e i parenti di primo grado la volontà del defunto può essere dimostrata, nelle forme previste dal comma precedente, dai parenti più prossimi individuati ai sensi dell'art. 74 e segg. del Codice Civile unitamente ai quali può esprimere la volontà anche il convivente.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà di affidare le proprie ceneri senza indicarne l'affidatario, quest'ultimo è scelto dalle persone sopra indicate.

3. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario.

L'affidamento ha luogo alle seguenti prescrizioni:

- l'urna è debitamente sigillata e deve contenere i dati identificativi del defunto;
- l'urna è conservata all'interno dell'abitazione indicata; sono esclusi come luoghi di conservazione le aree cortilive, i giardini di proprietà o condominiali, nonché manufatti esterni all'abitazione o di pertinenza della stessa;
- l'affidatario assicura la custodia dell'urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo né profanata;
- l'urna non può essere affidata, anche temporaneamente, a terze persone, in

manca di specifica autorizzazione del comune;

- il luogo di conservazione dell'urna può essere variato solo previa tempestiva comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione; qualora il nuovo luogo di conservazione sia in Comune diverso, occorre una nuova autorizzazione per l'affidamento nonché per il trasporto delle ceneri.

4. Venute meno le condizioni dell'affidamento o nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento, l'urna è riconsegnata alla competente autorità comunale per la conservazione della stessa all'interno del cimitero, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa in vigore.

5. Ogni affidamento di urna cineraria e ogni relativa variazione sono trascritti in apposito registro, tenuto dall'ufficio competente in materia di polizia mortuaria anche con l'ausilio di strumenti informatici, con le seguenti indicazioni:

dati anagrafici del defunto, dati anagrafici dell'affidatario e luogo di conservazione dell'urna;

indirizzo del nuovo luogo di conservazione e data, in caso di variazioni;

data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e risultanze riscontrate.

6. Il Comune, mediante la Polizia Municipale può procedere in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione.

Articolo 12 quater - Definizione di congiunti e di convivente

Ai fini degli artt. 12 bis e 12 ter del presente regolamento, per congiunti si intendono:

- il coniuge, congiuntamente ai parenti di primo grado (figli e genitori del defunto);

- in assenza del coniuge e dei parenti di primo grado, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice civile (in caso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi).

Ai fini del presente regolamento per convivente si intende la persona inserita nello stato di famiglia del defunto al momento del decesso, in ragione dell'esistenza dei soli vincoli affettivi e, quindi, non legata al defunto da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela.

CAPO III - OPERAZIONI CIMITERIALI, LUCE VOTIVA

Articolo 12 quinquies - Generalità

1. Le operazioni cimiteriali comprese nel presente capo sono effettuate in via esclusiva dal Comune, anche tramite il soggetto gestore.

2. Chiunque richieda una operazione cimiteriale agisce in nome e per conto e con il preventivo consenso degli aventi titolo a disporre del defunto. L'aggiornamento dei dati utili alla ricezione di eventuali comunicazioni da parte del Comune o del Soggetto Gestore sono da effettuarsi ai Servizi Cimiteriali a cura del richiedente.

3. Il mancato interesse dei familiari, qualificato dalla mancanza di diverse disposizioni, antecedenti o contestuali alle operazioni cimiteriali circa la destinazione dei resti, si intende come assenso al trattamento previsto, in via generale, dal presente Regolamento.

Articolo 13 - Esumazioni

1. Per esumazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di cadaveri o resti mortali precedentemente inumati, e si suddividono in:

a) esumazioni ordinarie se operate d'ufficio alla scadenza del periodo ordinario di inumazione, come individuato nel Regolamento regionale n. 4/2006, per le inumazioni in campo comune, ed alla scadenza della concessione per le inumazioni in campo privato;

b) esumazioni straordinarie se operate su richiesta di parte, prima dei limiti temporali previsti dal precedente punto a).

2. Le esumazioni ordinarie sono regolamentate dal Sindaco con propria ordinanza; è compito del Comune, anche tramite il soggetto gestore, stendere annualmente i tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria nell'anno seguente.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

4. L'autorizzazione alle esumazioni straordinarie può essere concessa di norma solo nel periodo di 8 mesi dalla inumazione ed alle condizioni previste dall'art. 84, lettera

a) del DPR 285/90; sono fatti salvi i casi relativi a salme di persone morte per malattia contagiosa per cui rimane valido quanto previsto dalla successiva lettera b) del medesimo articolo del DPR 285/90.

4bis. Nel caso in cui, al termine delle esumazioni, non fosse possibile procedere alla raccolta dei resti ossei a seguito di non completa mineralizzazione, salvo che i familiari non abbiano disposto diversamente contestualmente o prima della esumazione, si procederà a nuova inumazione in apposito campo.

5. I resti risultati, non mineralizzati rinvenuti in occasione delle esumazioni, salvo che diversamente non disponga la eventuale domanda dei familiari, possono essere avviati alla cremazione laddove non sia dissenziente il coniuge o in sua mancanza il parente più prossimo.

6. In difetto di richieste specifiche degli aventi titolo, i resti ossei rinvenuti al termine delle esumazioni sono collocati in deposito temporaneo in attesa di disposizione dei familiari per un periodo individuato dal Comune, anche tramite il soggetto gestore, alla scadenza del quale dovranno essere collocate in ossario comune.

Articolo 14 - Estumulazioni

1. Per estumulazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di salme precedentemente tumulate, e si suddividono:

a) estumulazioni ordinarie quando sono eseguite d'ufficio allo scadere della concessione a tempo determinato, o su richiesta dei familiari, dopo una permanenza della salma nel tumulo non inferiore ai 20 anni, se trattasi di concessione perpetua;

b) estumulazioni straordinarie laddove, su richiesta di parte, l'operazione venga effettuata prima dei suddetti termini temporali.

2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi.

2bis. Nel caso in cui, al termine delle estumulazioni, non fosse possibile procedere alla raccolta dei resti ossei a seguito di non completa mineralizzazione, salvo che i familiari non abbiano disposto diversamente contestualmente o prima della esumazione, si procederà a nuova inumazione in apposito campo.

3. I resti risultati, non mineralizzati rinvenuti in occasione delle estumulazioni, salvo che diversamente non disponga la eventuale domanda dei familiari, possono essere avviati alla cremazione laddove non sia dissenziente il coniuge o in sua mancanza il parente più prossimo.

4. In difetto di richieste specifiche degli aventi titolo, i resti ossei rinvenuti al termine delle estumulazioni sono collocati in deposito temporaneo in attesa di disposizione dei familiari per un periodo individuato dal Comune, anche tramite il soggetto gestore, alla scadenza del quale dovranno essere collocate in ossario comune.

Articolo 15 - Operazioni di disseppellimento

1. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, su richiesta dei familiari interessati può autorizzare operazioni di disseppellimento delle salme per effettuare:

- a) traslazione in altra sepoltura a concessione per abbinamento di salme di coniugi o parenti entro il 2° grado o coabitanti legati da vincoli affettivi;
- b) traslazione in sepoltura a concessione tale da permettere un più facile accesso da parte di coniuge o parenti entro il 2° grado o coabitanti legati da vincoli affettivi portatori di accertati impedimenti fisici;
- c) collocazione in sepolture per famiglia e collettività;
- d) trasporto in Cimitero di altro Comune;
- e) cremazione della salma dissepolta.

Articolo 15 bis. Rinvenimento valori nel corso di esumazioni, estumulazioni ed altri disseppellimenti

1. Qualora si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali nel corso di esumazioni, estumulazioni o altre attività di disseppellimento, gli aventi diritto possono darne avviso al Servizio Cimiteriale, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti degli uffici cimiteriali.

Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti e non reclamati all'atto della operazione dagli aventi titolo, vengono lasciati sul resto mortale o collocati nel contenitore per resti ossei, e seguono le vicende del defunto.

Articolo 15-ter - Luce votiva

1. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, su richiesta dei familiari interessati può procedere alla installazione di punti di luce votiva, previo pagamento di una tariffa di attivazione del servizio e di un canone annuo per il mantenimento del servizio. Le modalità di gestione del servizio vengono definite dai contratti, dal regolamento della luce votiva adottato dal Comune, anche tramite Soggetto Gestore

TITOLO IV - SEPOLTURE PRIVATE CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16 - Sepolture private

1. Nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 26, il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private.

2. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del C.C.

3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività o/e per impiantarvi campi a sistema di inumazione privata purché dotati di adeguati ossari.

Articolo 17 - Tipologie e durata d'uso delle sepolture private

1. Le sepolture private possono essere distinte in:

- a) sepolture individuali (fosse, loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, ecc.)
- b) sepolture per famiglia e collettività (campetti, archi a più posti, celle, cripte, edicole, ecc.)

2. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, e nell'ambito

dei termini massimi stabiliti dalle vigenti normative nazionali, il Consiglio Comunale fisserà le durate d'uso dei sepolcri privati per ottenere il miglior equilibrio tra richiesta di sepolcri e loro disponibilità, e il progressivo spostamento della richiesta dalle sepolture conservative (tumuli) a quelle a consumazione (inumazione, cremazione).

CAPO II - CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 18 - Concessioni cimiteriali e modalità di accesso

1. La concessione, regolata da schema contratto-tipo approvato dal dirigente competente, è stipulata, previa assegnazione del manufatto, da parte del Comune, anche tramite il soggetto gestore.
2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro individuazione;
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
3. Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
4. Più concessionari possono richiedere al Comune congiuntamente una concessione indicando la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa; analogamente i concessionari possono richiedere la suddivisione di una concessione già esistente. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 del DPR n. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure formulata separatamente da tutti gli stessi.
5. La sepoltura individuale privata, singola o multipla, di cui all'art. 17, 1 comma, lettera a), può concedersi:
 - a) in presenza di un defunto da tumulare. In tal caso è possibile concedere un loculo singolo o multiplo in presenza di cadavere, un loculo o un ossario singoli o multipli in presenza di resti o ceneri, un ossario o una nicchia per urne singoli o multipli in presenza di ceneri.
 - b) a persona in vita.
- 5 bis. Abrogato.
6. Le modalità di assegnazione vengono stabilite dal dirigente competente.
7. La Giunta può assegnare a Enti, Comunità o Collettività aree per la realizzazione di sepolcri, applicando canoni o tariffe di concessione ridotte rispetto a quanto previsto dall'apposito tariffario, sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.

Articolo 19 - Disciplina del diritto d'uso delle concessioni cimiteriali

1. Relativamente alla disciplina del diritto d'uso, le sepolture private sono distinte in:
 - a) sepolture concesse prima del 10.02.1976 per le quali viene riconosciuta, la dove esplicitamente riportata nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità, in perpetuo o per un periodo determinato, del diritto d'uso oltre che al

concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal C.C. Libro Secondo Titolo II e III (sepolcro ereditario);

b) sepolture concesse dal 10.02.1976 per le quali viene riconosciuto, nei modi esplicitati dalle norme contrattuali, il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso, alla morte del concessionario, in via residuale al coniuge e ai congiunti più prossimi individuati secondo l'art.74 e seguenti del C.C. e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti gli stessi solidalmente.

1 bis. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato esclusivamente alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia anagrafica, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto) fino al completamento della capienza del sepolcro, salve diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

1 ter. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93, commi 1 e 2, DPR n. 285/1990, nonché delle disposizioni di cui al presente capo, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado e dalle persone conviventi e coabitanti legate da vincoli affettivi col concessionario.

1 quater. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione si intende implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i coabitanti legati da vincoli affettivi, il diritto alla tumulazione è dichiarato dal concessionario all'atto della concessione, o successivamente in qualsiasi momento, e trasmesso anche tramite il soggetto gestore, al Comune che autorizza il seppellimento. In assenza di dichiarazione del concessionario premorto, lo stato di coabitazione e di legame affettivo che dà diritto alla tumulazione può essere dichiarato nelle forme di legge dal coabitante legato al concessionario da vincoli affettivi: in questo caso, i congiunti aventi diritto alla tumulazione sono chiamati dal coabitante medesimo a dichiarare la propria adesione al diritto di uso del sepolcro da parte del coabitante.

Per i collaterali e gli affini, il diritto d'uso del sepolcro è dichiarato dal titolare della concessione, come pure la condizione di particolare benemerenzia nei confronti del concessionario, che può estendere ad altre persone il diritto d'uso del sepolcro, all'atto della concessione, o in qualsiasi momento.

Tutte le dichiarazioni rese vengono trasmesse, anche tramite il soggetto gestore, al Comune che autorizza il seppellimento.

1 quinquies. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza, ai sensi del successivo art. 21, comma 1, lett.a) del presente regolamento. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per motivi di pubblica utilità e di conservazione dei cimiteri.

2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune, anche tramite soggetto gestore, entro 3 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione. Il gestore, entro il termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

3. Uno o più concessionari possono rinunciare, per sé o per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

Articolo 19 bis - Variazione della titolarità della concessione

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i congiunti, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune, anche tramite soggetto gestore, entro 3 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione.
2. Gli aventi diritto a subentrare nella titolarità della concessione, debbono designare un rappresentante, scelto tra essi, che assume l'onere della conservazione del sepolcro e può integrare i titolari del diritto di sepoltura nel medesimo, fermi restando i diritti derivanti dall'originario rapporto concessorio, e fino alla naturale scadenza del medesimo.
3. Uno o più concessionari subentranti possono rinunciare, per sé o per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura: in tal caso, la rinuncia comporta accrescimento del diritto di sepoltura a favore degli altri aventi diritto, restando unica la concessione fino alla naturale scadenza.

Articolo 20 - Rinuncia a concessione cimiteriale

1. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, accetta la rinuncia integrale di concessione di aree o manufatti a condizione che:
 - a) le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti;
 - b) il manufatto sia in buono stato di manutenzione.
2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto o loro aventi causa.
3. La rinuncia dell'intera concessione determina la retrocessione del sepolcro; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma massima pari al 50% della tariffa in vigore al momento della retrocessione limitatamente al numero di anni interi residuali e non fruiti. Per le concessioni perpetue il rimborso massimo riconoscibile sarà pari al 50% della tariffa in vigore, relativa al sepolcro retrocesso, al momento della retrocessione, eventualmente diminuito di un terzo in considerazione dello stato di conservazione del sepolcro. Il rimborso è condizionato alla concessione di un nuovo manufatto per la sistemazione dei defunti precedentemente custoditi nel manufatto oggetto di rinuncia e non potrà comunque essere superiore al valore del nuovo manufatto acquisito in concessione.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
5. In caso di mancata accettazione della rinuncia, il manufatto resterà in disponibilità del concessionario fino alla scadenza prevista nel contratto di concessione.

Articolo 21 - Decadenza della concessione cimiteriale

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;
 - c) quando il sepolcro risulti in stato di abbandono per incuria o per irreperibilità degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro previsti all'art.25 del presente Regolamento;
 - d) quando il sepolcro individuale non sia stato occupato da salma, ceneri, o resti per i quali sia stata ottenuta, entro sessanta giorni solari dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - e) in caso di mancata comunicazione della variazione dell'intestazione della

concessione nei tempi e nei modi previsti all'art.19 comma 2 del presente Regolamento;

f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.24 del presente Regolamento, non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla successiva costruzione delle opere nei tempi previsti;

g) quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione;

h) decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2006.

2. L'Amministrazione, nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere a) b) d) f), previa comunicazione di avvio del procedimento, emette l'atto di decadenza dandone comunicazione agli aventi diritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi previsti alle lettere d) f) la pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa ingiunzione ad adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa entro il tempo determinato al concessionario, o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nel caso di irreperibilità dei destinatari, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 4 del presente articolo.

3. L'Amministrazione, nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere c) e), invia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad uno degli aventi titolo, in quanto reperibili, una ingiunzione ad adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento, agli obblighi previsti dal presente Regolamento. Nel caso previsto dalla lettera c) lo stato di abbandono o la mancata manutenzione sono attestati dall'Amministrazione sulla base delle risultanze della catalogazione in atto, sentita la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia-Romagna e la Soprintendenza al Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico. Il termine, inoltre, è riferito alla presentazione del progetto di restauro, che deve contenere, tra l'altro, l'indicazione dei tempi del restauro stesso, che deve in ogni caso concludersi entro un anno dalla approvazione del progetto. Al ricevente è accordata la facoltà, con il consenso degli altri aventi diritto, di indicare un diverso destinatario delle comunicazioni. Al concessionario ingiunto o agli eredi dello stesso è accordata la possibilità di avvalersi dell'istituto della rinuncia, così come disciplinato dall'art. 20 del presente regolamento, nel caso in cui non voglia provvedere alla manutenzione della propria tomba. Qualora non vengano adempiuti gli obblighi previsti dal presente Regolamento entro il termine stabilito, l'ufficio competente invia al destinatario delle comunicazioni una seconda ingiunzione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un nuovo termine di ulteriori sessanta giorni per l'adempimento degli stessi, con la specifica che verranno attivate le procedure necessarie per dichiarare la decadenza della concessione qualora gli obblighi non fossero adempiuti nei termini indicati. La stessa comunicazione viene pubblicata contemporaneamente all'Albo Pretorio e all'Albo Cimiteriale. Se gli obblighi previsti dal presente articolo non sono adempiuti, l'Amministrazione adotta il provvedimento di decadenza, il quale viene notificato all'interessato e pubblicato all'Albo Pretorio ed all'Albo Cimiteriale. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento in oggetto, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione.

4. Qualora i Servizi Funerari non siano in grado di individuare gli aventi diritto si avvia la procedura di decadenza. In tal caso viene posto un avviso sul sepolcro per almeno sessanta giorni consecutivi, nel quale si invitano gli aventi diritto a fornire proprie notizie. Trascorso tale termine, viene apposto un'intimazione all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale, nonché, qualora ritenuto opportuno, sui mezzi di comunicazione locali, nella quale si avvisa che, trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso, sarà pronunciata la decadenza della concessione.

Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione e non presentandosi alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di decadenza da parte dell'Amministrazione.

5. Nei casi previsti dal precedente comma 1, lett. g) e h), si procede secondo quanto previsto dal presente articolo.

6. Nei provvedimenti di decadenza è evidenziata la possibilità di presentare ricorso agli organi competenti entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato.

Articolo 22 - Revoca di concessione cimiteriale

1. L'Amministrazione, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura o area o manufatto dati in concessione.

2. L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione. Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale per la durata di sessanta giorni.

3. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento di cui ai commi precedenti, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione.

Articolo 23 - Estinzione di concessione cimiteriale

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.18, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10.09.1990, n.285.

2. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede l'Amministrazione collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. L'Amministrazione con congruo preavviso comunica la scadenza della concessione agli interessati. Qualora i concessionari siano irreperibili, la comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale.

3. Le concessioni cimiteriali si estinguono, altresì, per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice Civile.

Art. 23-bis Rientro in possesso di aree e manufatti e modalità di riassegnazione

1. I sepolcri perpetui rientrati nella disponibilità dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dagli artt. 20, 21, 22 e 23 del presente Regolamento, sono riassegnati:

a) mediante concessione a chiunque ne faccia richiesta, secondo l'ordine di presentazione cronologica della domanda, applicando le tariffe vigenti;

b) senza vincolo di osservanza dei vigenti tariffari, secondo procedure di evidenza pubblica, qualora si profili una possibilità di una domanda superiore all'offerta, ovvero un numero di richieste di concessione superiore alla disponibilità. In tal caso, al termine della procedura il sepolcro verrà riassegnato al concorrente che abbia proposto l'offerta più economicamente elevata.

c) senza vincolo di osservanza dei vigenti tariffari, secondo procedure di evidenza pubblica, qualora si verifichi l'assenza di concessioni di tale tipologia di sepolcri per un periodo superiore ai 120 gg. In tal caso, al termine della procedura, il sepolcro verrà riassegnato al concorrente che abbia proposto il ribasso minore rispetto al vigente tariffario, ribasso che comunque non potrà eccedere il 30% rispetto alle tariffe vigenti.

2. Le modalità di visibilità delle epigrafi relative ai sepolti dai nuovi concessionari sono concordate con la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici e la

Soprintendenza al Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico.

CAPO III - NORME TECNICHE

Articolo 24 - Progettazione e costruzione di sepolture private

1. I progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, secondo le disposizioni di cui ai Capi XIV e XV del DPR n. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. I progetti di costruzione devono essere presentati, per l'approvazione entro 6 mesi dalla stipula del contratto di concessione.
3. Il manufatto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida, della concessione in oggetto. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza l'Amministrazione Comunale provvederà, previa diffida, alla decadenza della concessione in oggetto.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Articolo 25 - Manutenzione di sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari; per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
1bis. Ferma restando la responsabilità del concessionario sulla corretta manutenzione dei manufatti, qualora il Comune, anche tramite il Soggetto Gestore, rilevi che, nonostante l'intimazione ad adempiere, il concessionario non provvede ad interventi manutentivi utili a rimuovere condizioni di rischio per gli utenti e per gli operatori, il medesimo Comune, anche per il tramite del Soggetto Gestore ha facoltà di procedere direttamente ai lavori manutentivi necessari, addebitando il costo al concessionario inadempiente.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone in ragione della capacità e della tipologia della tomba in concessione.
3. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui comma precedente, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consigliare.
4. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo, dal Responsabile dei Servizi Mortuari, alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 mesi.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 26 - Redazione Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Comune pianifica l'assetto interno dei cimiteri esistenti e le relative aree di rispetto attraverso l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano Cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'approvazione del piano stesso.

Articolo 27 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Articolo 28 - Abrogato

Articolo 29 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono soggette a sanzione pecuniaria, da un minimo di 250 Euro a un massimo di 9.300 Euro, on le modalità di cui all'art. 7 della L.R n. 19/2004 e della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, che costituiscano altresì violazioni delle disposizioni del DPR n. 285/90, sono punite ai sensi dell'art. 107 del decreto medesimo.

Articolo 30 - Abrogazione norme incompatibili

1. Sono inoltre abrogati le norme del "Regolamento speciale per i Trasporti e le Onoranze Funebri", approvato con deliberazione Consigliare n.343 del 20.12.1972, non compatibili con il presente Regolamento.
- 1 bis. Sono abrogate le "Norme regolamentari per il trasporto funebre", approvate con deliberazione del Consiglio ODG. n. 50 del 29/1/2001, modificato con deliberazione del Consiglio comunale ODG n. 178 del 13/10/2008.
2. Sono da intendersi abrogate ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto con il presente Regolamento.

Allegato C) alla deliberazione P.G. 83096/2016

NUOVE TARIFFE			
2016			
	Imp. 2016	Iva 2016	Tariffa 2016
CATEGORIA XI - UFFERATI			
	Tassa di concessione decennale		
	Il valore di concessione decennale è pari al valore di concessione ventinquennale del corrispondente manufatto tradizionale, come da tariffario cimiteriale		
XI - Concessione loculo aerato			
Vestizione salme/cadaveri presso DOS/Obitorio, da effettuarsi a cura esclusiva del gestore	€ 110,00	22%	€ 134,20
Tariffa mensile per custodia ceneri in cimitero in attesa delle decisioni degli aventi titolo per successiva collocazione, superati i due mesi dalla cremazione	€ 5,00	22%	€ 6,10